



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6111 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandro Colorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pontone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giuditta Simoncelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Giuffre', Michele Lovaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Lovaglio in Roma, via Tuscolana 9;

Nunzia Bellantonio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, della nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 96 del 19 marzo 2019, avente ad oggetto **◆**Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni. Individuazione destinatari delle procedure di reclutamento di personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 **◆**, comprensiva degli Allegati da A ad E alla stessa, nella parte in cui consente al ricorrente di partecipare alla sola procedura di stabilizzazione per il profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale della nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 110 del 3 aprile 2019, con la quale l'INAIL ha indetto una **◆**Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per la copertura di n. 97 posti con profilo di Ricercatore III livello professionale **◆**, comprensiva degli allegati alla stessa, nella parte in cui non consente al ricorrente di partecipare alla procedura suddetta

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLORIO ALESSANDRO il 30\1\2020 :

annullamento della nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 96 del 19 marzo 2019, avente ad oggetto «Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni. Individuazione destinatari delle procedure di reclutamento di personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017», comprensiva degli Allegati da A ad E alla stessa, nella parte in cui consente al ricorrente di partecipare alla sola procedura di stabilizzazione per il profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale della nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 110 del 3 aprile 2019, con la quale l'INAIL ha indetto una «Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per la copertura di n. 97 posti con profilo di Ricercatore III livello professionale», comprensiva degli

allegati alla stessa, nella parte in cui non consente al ricorrente di partecipare alla procedura suddetta della graduatoria di merito approvata con nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 480 del 3 dicembre 2019, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente in data 10.1.2023;

Considerato che - analogamente a quanto disposto in relazione al ricorso rg. n. 6110/2019, avente analogo contenuto e proposto dal medesimo ricorrente - si ritiene necessario, al fine di decidere, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti

web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'INAIL e del Ministero del lavoro, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

autorizza, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati, riservata al definitivo ogni valutazione in merito e sulle spese.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

